



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXVII - n. 10

**Publicato sul sito www.agcm.it
20 marzo 2017**

PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA

PB803 - IRPT ON LINE SERVICE

Provvedimento n. 26438

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° marzo 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole" (di seguito, Decreto);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1.IRPT Onlineservice SL (di seguito anche "IRPT") in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*) del Codice del Consumo.

Il professionista è una società con sede a Alicante (Spagna) che gestisce un portale multimediale di pubblicità commerciale accessibile tramite il sito internet <http://www.info-registro-commercio.it/index.php> in cui è inserito, tra l'altro, un *database* contenente alcuni dati relativi ad imprese attive in Italia. IRPT attua un sistema di promozione finalizzato alla vendita di spazi pubblicitari a pagamento tramite invio di un modulo prestampato contenente i principali dati aziendali delle imprese interessate.

Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.

II. IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

2.Con numerose richieste di intervento pervenute a decorrere dal 19 luglio 2016¹ quarantacinque imprese, attive e con sede in Italia, hanno segnalato di aver ricevuto dalla società IRPT una comunicazione commerciale consistente in un modulo d'ordine prestampato, in cui sono riportati i principali dati aziendali delle imprese contattate - acquisiti in maniera unilaterale, nonché in assenza di previa informativa al riguardo alle imprese di volta in volta interessate.

3.La suddetta comunicazione di IRPT si sostanzia in un modulo d'ordine idoneo a conseguire la sottoscrizione da parte delle imprese destinatarie una volta che esse abbiano verificato i dati aziendali precompilati ed apposto eventuali integrazioni e/o correzioni.

¹ Cfr. doc. n. 1 prot. n. 49271 del 19 luglio 2016, del fascicolo istruttorio.

4. Tale comunicazione è finalizzata all'inclusione - da parte di IRPT - dei dati aziendali dietro pagamento di un corrispettivo - per una durata minima vincolante di due anni - all'interno di un "Registro" inserito nell'ambito di un portale di pubblicità accessibile via *internet* all'indirizzo <http://www.info-registro-commercio.it/index.php>.

L'importo richiesto da IRPT è pari, complessivamente, a 1.992 euro per due anni di "abbonamento".

5. Le imprese segnalanti, attive nel territorio nazionale nei più svariati settori produttivi, hanno ricevuto il modulo d'ordine in questione nella cui intestazione, in posizione centrale, è riportata con notevole evidenza grafica l'espressione "Informazioni del registro di Commercio". In una posizione più in basso, con una minore evidenza grafica e con caratteri in grassetto e sottolineati, risulta riportata l'espressione "Completare o correggere in caso di dati errati o mancanti".

Al di sotto, nella parte sinistra della comunicazione, è riportata una griglia contenente i dati già acquisiti dell'impresa cui è indirizzata la comunicazione relativi a: "Forma giuridica", "Ragione sociale", "Indirizzo", "Telefono", "Fax", "Settore", "Email aziendale", "Internet".

Ancora più in basso, nella parte centrale della comunicazione ed all'interno di uno specifico riquadro, sono inserite le seguenti espressioni dotate di caratteri grafici più ampi "Controllare che i dati siano precisi - Confermare con la firma -".

6. Esclusivamente nella sezione destra di tale comunicazione commerciale, con caratteri grafici estremamente ridotti, è precisato che per l'inserimento dei dati aziendali è dovuto un pagamento il cui versamento è soggetto ad un termine vincolante di due anni.

In particolare è riportata la seguente formulazione espressa a caratteri minuscoli: "Quote di iscrizione 83 euro al mese IVA esclusa per due anni [...] Con la firma l'inserimento è vincolante per due anni [...]." Alla comunicazione non sono allegate le condizioni generali di contratto; è infatti presente un mero rinvio, peraltro espresso anch'esso con caratteri grafici estremamente ridotti, nei termini seguenti: "Si applicano i termini e le condizioni generali pubblicati su www.info-registro-commercio.it".

7. Una volta confermati, integrati e/o corretti i propri dati aziendali pre-inseriti da IRPT, alle imprese contattate viene richiesto di confermare con la firma l'esattezza dei dati, di apporre il "Timbro/Firma giuridicamente vincolante", nonché di trasmettere via *fax* - una volta completata la comunicazione con tutti gli elementi suddetti - al numero 06.60513686. Per la richiesta di trasmissione, indicata con l'espressione "Rispondere via *fax* entro il" con caratteri in grassetto, è precisato - per ogni singola impresa - un termine entro cui l'impresa contattata è tenuta a trasmettere via *fax* la comunicazione suddetta.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

8. In relazione al messaggio sopra descritto, in data 27 settembre 2016 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio per possibile violazione degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145. In tale sede veniva in particolare ipotizzata l'ingannevolezza del messaggio inviato dal professionista alle imprese destinatarie con sede in Italia, in quanto lo stesso era suscettibile di indurre in errore in merito all'identità del professionista, nonché alla natura, caratteristiche e condizioni economiche dell'offerta pubblicizzata.

9. Al professionista, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata anche trasmessa una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Decreto 4 e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, concernenti, tra l'altro: i) le condizioni generali di contratto e di ogni altra comunicazione eventualmente inviata alle imprese che hanno sottoscritto tale proposta; ii) i criteri con cui sono state selezionate le imprese italiane a cui è stata inviata l'offerta promozionale della società; iii) le fonti informative utilizzate da IRPT per reperire i dati commerciali delle imprese italiane contattate; iv) in relazione alle imprese italiane interessate dalla proposta commerciale in questione il numero complessivo, l'elenco, il relativo settore economico e la data dell'abbonamento alla banca dati *on line* di IRPT nonché la denominazione sociale delle imprese italiane che hanno pagato il servizio dall'inizio dell'attività a tutt'oggi; v) l'ammontare del volume d'affari per ogni anno per il quale IRPT ha esercitato la suddetta attività promozionale del servizio in abbonamento sul proprio portale telematico.

10. In data 30 gennaio 2017 è stato comunicato alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

11. Il messaggio pubblicitario contestato ai professionisti con la comunicazione di avvio del procedimento è stato diffuso almeno da luglio 2016 ed è tuttora in corso.

12. Dai documenti acquisiti agli atti emerge che il professionista diffonde il messaggio pubblicitario a mezzo posta ordinaria, inviandolo a imprese destinatarie attive su gran parte del territorio nazionale.

13. Il servizio di natura commerciale fornito dal professionista si sostanzia nell'inserimento a titolo oneroso dei dati aziendali dell'impresa contattata all'interno di un "Registro" incluso nel portale *internet* gestito dal professionista.

3) Le argomentazioni difensive delle Parti

14. Il professionista non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

15. Il messaggio pubblicitario oggetto del presente procedimento - diffuso da IRPT e inviato via posta ad imprese attive e con sede in Italia - si presenta come un modulo per la correzione e integrazione dei propri dati aziendali con l'apparente finalità di assolvere agli obblighi di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese.

In realtà, l'invio del messaggio in questione nulla ha a che fare con la domanda di iscrizione presso il Registro delle imprese risultando, al contrario, diretto ad ottenere la sottoscrizione del modulo da parte delle imprese destinatarie al fine di vincolarle ad un servizio pubblicitario non consapevolmente richiesto, consistente nell'inserimento dei propri dati aziendali in una banca dati diffusa via internet.

16. Per la sua veste grafica e contenutistica la natura commerciale della proposta commerciale non è palese. Il messaggio appare infatti una comunicazione istituzionale, suscettibile di ingenerare nelle imprese destinatarie l'erronea convinzione che la compilazione e/o correzione dei dati mancanti nel modulo sia necessaria per l'assolvimento, da parte delle stesse, dell'obbligo di iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese.

In particolare l'equivoco ingenerato nei destinatari in merito alla natura del servizio fornito ed all'identità e qualifica del professionista deriva dalla presenza di alcuni elementi strutturali e da una serie di informazioni ed omissioni ingannevoli e fuorvianti presenti nel messaggio.

17. In primo luogo, infatti, esso fa esplicito riferimento, peraltro con caratteri grafici sovradimensionati e posti in posizione centrale nel messaggio, ad "*Informazioni del registro di Commercio*". Il messaggio risulta confusorio anche in ragione della marginalizzazione dei dati aziendali identificativi del professionista, riportati nel testo del messaggio con caratteri di dimensioni minime. Chi riceve la comunicazione è conseguentemente indotto a ritenere che essa provenga da un ente o ufficio pubblico.

18. In secondo luogo il messaggio pubblicitario risulta gravemente omissivo in relazione alle informazioni inerenti alle reali caratteristiche del servizio offerto da IRPT.

Infatti, nelle comunicazioni di natura pubblicitaria volte effettivamente a promuovere la commercializzazione di un servizio, risulta imprescindibile presentare tale servizio con modalità chiare per i potenziali acquirenti.

Al contrario, nel caso di specie, IRPT, proprio al fine di favorire il descritto effetto confusorio, presenta la reale natura del servizio offerto in modo del tutto marginale, nonché con caratteri minuscoli e sostanzialmente illeggibili. A tal proposito l'istruttoria ha accertato che il professionista fornisce un servizio che si sostanzia nel mero inserimento a titolo oneroso dei dati aziendali dell'impresa contattata all'interno di un "*Registro*" incluso nel portale *internet* gestito dal professionista.

19. Concorre ad aumentare l'effetto decettivo del messaggio l'indicazione prescrittiva di un termine indubbiamente breve entro cui l'impresa destinataria sembra essere obbligata a rispondere (è presente infatti in grassetto la dicitura "*Rispondere via fax entro il [data]*").

20. A completare l'effetto confusorio, concorre, infine, la marginalizzazione e la scarsa evidenza grafica riservata nel messaggio alle informazioni riguardanti la reale offerta commerciale, con particolare riguardo alle modalità con cui viene comunicato l'impegno di spesa cui l'impresa destinataria dovrebbe vincolarsi. L'importo in questione, pari a 83 euro al mese per complessivi 1.992 euro, IVA esclusa, per due anni di "abbonamento", è indicato, infatti, con caratteri estremamente ridotti e viene altresì definita "*quota di iscrizione*".

21. Alla luce di quanto sin qui rilevato, il messaggio sopra descritto integra una violazione ai sensi degli articoli 1 e 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Decreto, in quanto idoneo ad indurre in errore i destinatari in merito alla natura e caratteristiche dei servizi offerti; in ordine all'identità e alle qualifiche del professionista e con riguardo al prezzo al quale i servizi sono forniti.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

22. Ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Decreto, con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

23. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 8, comma 13, del Decreto: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa

per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

24. In merito alla gravità della violazione si tiene conto, nel caso di specie, della rilevante insidiosità del messaggio in esame, idoneo a indurre in errore i destinatari su elementi fondamentali per le proprie scelte di acquisto, quali l'identità del professionista e la natura e caratteristiche del servizio fornito; degli effetti di tale induzione in errore, con riferimento alla inconsapevole sottoscrizione di un contratto che prevede il pagamento di un importo di entità non trascurabile; delle numerose richieste di intervento e delle modalità e ampiezza della diffusione del messaggio, avvenuta su gran parte del territorio nazionale come risulta dalla documentazione in atti.

Va considerato, inoltre, che il messaggio, in virtù delle sue caratteristiche strutturali e testuali, risponde a una precisa strategia comunicazionale del professionista diretta a ingenerare un deliberato effetto confusorio nelle imprese destinatarie.

25. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti emerge che il messaggio è stato diffuso almeno da luglio 2016² e risulta ancora in corso³.

26. Sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a IRPT Onlineservice SL di 200.000 € (duecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che il messaggio in esame risulta ingannevole ai sensi degli artt. 1 e 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Decreto, in quanto idoneo a indurre in errore i destinatari in relazione all'identità e alle qualifiche di IRPT Onlineservice SL, nonché alla natura e alle condizioni economiche dell'offerta pubblicizzata da tale professionista, e pertanto suscettibile di pregiudicare il comportamento economico;

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società IRPT Onlineservice SL, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1 e 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Decreto, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

b) di irrogare alla società IRPT Onlineservice SL una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla

² Cfr. doc. 1, prot. n. 49271 del 19 luglio 2016.

³ Cfr. doc. 48, prot. n. 17687 del 6 febbraio 2017.

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 12, del Decreto, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE

Gabriella Muscolo
